



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

CODICE ENTE 11275

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione CC / 6 seduta del 26-02-2021 alle ore 18:00

OGGETTO:

CONFERMA DELL'ALIQUTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2021.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano		Pres. – Ass.
ROBERTO ZUCCA	SINDACO	Presente
SILVIA BELLINI	CONSIGLIERE	Presente
SILVIA MORONI	CONSIGLIERE	Presente
PAOLO MONTANARI	CONSIGLIERE	Assente
ROBERTO FUGGINI	CONSIGLIERE	Presente
DAVIDE RABUFFI	CONSIGLIERE	Presente
FEDERICA BOLOGNESE	CONSIGLIERE	Presente
ANGELO VITALE	CONSIGLIERE	Presente
GIOVANNI ZERBI	CONSIGLIERE	Presente
GIOVANNI MAGGI	CONSIGLIERE	Assente
GRAZIELLA INVERNIZZI	CONSIGLIERE	Presente
PIERANGELO FAZZINI	CONSIGLIERE	Presente
GIUSEPPINA DEGIORGI	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 11

Totale assenti 2

GARBERI MARTINA

ASSESSORE ESTERNO P

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra ANTONIA Dott.ssa SCHIAPACASSA.

Il Sig. ROBERTO Ing. ZUCCA - SINDACO - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO: CONFERMA DELL'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2021.

Il Sindaco spiega l'argomento, facendo presente che non si è aumentata l'addizionale e che la stessa è addirittura stata azzerata per alcune fasce deboli.

Invernizzi Graziella, capogruppo del gruppo di minoranza "Sannazzaro civica e democratica" chiede, dal momento che l'agevolazione è prevista per le fasce deboli con reddito fino a 10.000,00 euro, se siano state fatte proiezioni per vedere se ci sia la sostenibilità per applicare la riduzione anche a fasce con redditi superiori, magari fino a 15.000,00 euro.

L'assessore **Rabuffi Davide** precisa che la scelta fatta incide sul bilancio per circa 70.000,00 euro e dal momento che i contributi dello Stato sono in continua diminuzione, come si può evincere dal sito del Ministero, che invita a consultare, la cifra indicata è il limite massimo che si possa affrontare senza portare il bilancio in sofferenza. Se i contributi fossero stati maggiori si sarebbero potute applicare agevolazioni più ampie, fra l'altro di una imposizione che ritiene assolutamente iniqua.

A seguito di osservazione del consigliere **Invernizzi Graziella** circa la criticabilità delle osservazioni dell'assessore, lo stesso aggiunge che si è solo voluto dimostrare come sia difficile governare bene, ricordando che la precedente amministrazione aveva invece aumentato le tasse raccogliendo ciò che ha seminato, quindi invita ancora a consultare il sito del Ministero per vedere i contributi erogati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360 e s.m.i. avente ad oggetto: *"Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191."*

DATO ATTO:

1. che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale con deliberazione da inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui al comma 2 del citato art. 52 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 Dicembre 2011, n. 214;
2. che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
3. che ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;
4. che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011 che dispone *"La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della*

legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalita' del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressivita' cui il sistema medesimo e' informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressivita'. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e' stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non e' dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che differisce al 31.03.2021 il termine per l'approvazione del bilancio 2021/2023;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., testualmente recita *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

PRESO ATTO che:

- per l'esercizio 2020, il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 4 in data 27.01.2020 e n. 20 del 20.05.2020 ha stabilito di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, applicata per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nella misura dello 0,8% per tutti gli scaglioni di reddito ad eccezione dei redditi fino a € 10.000,00 che sono esenti;

- la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 34 in data 28.01.2021, nell'approvare lo schema di bilancio di previsione 2021/2023 ha proposto al Consiglio Comunale la conferma dell'aliquota in essere per l'anno 2020 confermando altresì la soglia di esenzione per redditi fino ad € 10.000,00, per quanto riguarda l'addizionale comunale all'IRPEF;

RITENUTO di aderire alla proposta della Giunta comunale e pertanto la conferma dell'aliquota prevista per tutti gli scaglioni di reddito nella misura dello 0,8%, e la soglia di esenzione per redditi fino ad € 10.000,00;

RITENUTO necessario, al fine di reperire le risorse finanziarie in misura sufficiente a garantire gli equilibri di bilancio, confermare per l'anno 2020 la suddetta aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF nella misura dello 0,8%, ad eccezione dei redditi inferiori ad € 10.000,00 che sono esenti e confermare l'art. 4 del vigente regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF che testualmente recita:

ART. 4

Variatione dell'aliquota di compartecipazione

La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs: 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i., viene stabilita nella misura dello 0,8%, ad eccezione dei redditi fino a € 10.000,00 che sono esenti;

Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive, salvo ulteriori modifiche al presente regolamento.

VISTI il TUEL, in particolare gli artt. 42 e 172, lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI ed acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile, espressi dal Responsabile della Struttura 2: Economico - Finanziaria, ai sensi dell'art.

49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ed allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

CON votazione resa nei modi e nelle forme di legge ed avente il seguente risultato presenti 11 votanti 11 favorevoli 8 contrari 3 (Invernizzi, Fazzini, Degiorgi) astenuti 0

D E L I B E R A

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. **DI CONFERMARE**, per le ragioni in premessa, l'art. 4 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF come segue:

ART. 4

Variazione dell'aliquota di compartecipazione

La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs: 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i., viene stabilita nella misura dello 0,8% ad eccezione dei redditi fino a € 10.000,00 che sono esenti;

Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive, salvo ulteriori modifiche al presente regolamento.

3. **DI CONFERMARE**, per le ragioni in premessa, per l'anno 2021 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF per tutti gli scaglioni di reddito nella misura dello 0,8 % ad eccezione dei redditi fino a € 10.000,00 che sono esenti;
4. **DI INCARICARE** il Responsabile della Struttura 2 al compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compreso l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 Dicembre 2011, n. 214;
5. **DI DARE ATTO** che copia della deliberazione dovrà essere allegata al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2021/2023, in conformità a quanto disposto dall'art. 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
6. **DI DICHIARARE**, con separata votazione, resa nei modi e nelle forme di legge ed avente il seguente risultato presenti 11 votanti 11 favorevoli 8 contrari 3 (Invernizzi, Fazzini, Degiorgi) astenuti 0, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE AVENTE
AD OGGETTO: CONFERMA DELL'ALIQUTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
PER L'ANNO 2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 04-02-2021

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. Debora Gatti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 04-02-2021

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. Debora Gatti



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Ing. ROBERTO ZUCCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA

~~~~~  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo comunale, certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì **11-03-2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA)

\*\*\*\*\*  
**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il 26-02-2021

Addì 11-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA)

\*\*\*\*\*  
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA)